ADESIONE ALL'ACCORDO EUROPEO SULLE GRANDI STRADE A TRAFFICO INTERNAZIONALE (AGR), CON ALLEGATI, APERTO ALLA FIRMA A GINEVRA DAL 15 NOVEMBRE 1975 AL 31 DICEMBRE 1976, E SUA ESECUZIONE

Art. 16 (Accordo)

Notifiche alle Parti contraenti

Oltre alle dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste dagli articoli 7, 8 9 e 15 del presente Accordo, il Segretario generale notifichera' alle Parti contraenti e agli altri Stati indicati all'articolo 5:

a) le firme, ratifiche, accettazioni, approvazioni e adesioni in virtu' dell'articolo 5;

b) la data di entrata in vigore del presente Accordo in virtu' dell'articolo 6;

c) la data di entrata in vigore degli emendamenti al presente Accordo conformemente al paragrafo 2 c) dell'articolo 7, ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 8 e all'articolo 9;

d) le denunce in virtu' dell'articolo 11;

e) l'abrogazione del presente Accordo in virtu' dell'articolo 12.

Versione in vigore dal 20 gennaio 1981, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione all'accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR), con allegati, aperto alla firma a Ginevra dal 15 novembre 1975 al 31 dicembre 1976, e sua esecuzione
Estremi	Legge 29 novembre 1980, n. 922
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adesione-all-accordo-europeo-sulle-grandi-strade-a-traffico/accordo-art-16-notifiche-alle-parti-contraenti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it